

Roma, 24 luglio 2019

Prot. n. 662/2019

ALLE OO.SS. DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

FIMP
SIMPEF
FEDERAZIONE CIPE-SISPE-SINSPE

LORO SEDI

Oggetto: pubblicazione atti procedure negoziali.

Gent.mi,

faccio seguito alla discussione avvenuta nell'incontro negoziale tenutosi in data 18 luglio 2019 ed in particolare al comunicato stampa diramato in data 14 luglio u.s. dalla O.S. Federazione CIPE-SISPE-SINSPE sul proprio sito web, con il quale si informa gli iscritti della "proclamazione dello stato di agitazione", allo stato degli atti non ancora pervenuta secondo le disposizioni di legge e negoziali, e si assumono posizioni critiche sulla contrattazione in corso.

Se da un lato ogni O.S. può legittimamente esprimere il proprio pensiero, dall'altro è opportuno che qualsiasi libera dichiarazione non vada oltre il limite imprescindibile ed inderogabile del mantenimento di rapporti sindacali improntati al massimo rispetto reciproco e soprattutto delle disposizioni di legge.

Già con nota del 24 giugno 2016 (prot. n. 478/2016) si è provveduto a diffidare la medesima O.S. a provvedere entro 2 (due) giorni, alla rimozione dal proprio sito ufficiale di ogni atto, comunicazione o documento di cui è esclusiva titolare la scrivente Struttura, diffidando formalmente ad evitare anche per il futuro la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di atti e documenti attinenti la contrattazione.

Purtroppo, si deve prendere atto che, nel comunicato pubblicato, la citata Federazione ritiene "opportuno rendere nota la bozza di contratto" sulla cui divulgazione "decideranno eventualmente i giudici", allegando un link contenente la bozza parziale di ipotesi di ACN trasmessa alle delegazioni trattanti.

Pertanto, corre oggi nuovamente l'obbligo di segnalare che tutte le delegazioni componenti il tavolo delle trattative sono tenute al rispetto, oltre che di un comune e dovuto dovere di correttezza nei rapporti istituzionali e sindacali, anche di riservatezza in merito alle procedure ed agli atti intraprodimentali che riguardano la trattativa.

Ribadisco che in ossequio al Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché a norma dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni anche in riferimento alla gestione di dati sensibili di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono sottratti, persino all'accesso formale, tutti gli atti e documenti formati e utilizzati dalla SISAC nel corso del procedimento di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 165/2001 e relativi all'attività di rappresentanza negoziale.

Infatti, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso a tali atti è escluso in quanto riguardano *"... l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato"*.

Orbene, avendo valutato particolarmente grave la reiterata violazione del predetto obbligo di riservatezza imposto dalla legge e venendo meno ogni correttezza nei riguardi delle altre parti negoziali e quindi anche della categoria rappresentata, comunico, mio malgrado, che la SISAC ha attivato i propri Uffici al fine di acquisire l'intera documentazione e trasmetterla agli organi preposti perché accertino, a garanzia di tutti, ogni responsabilità in merito.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Antonio Maritan
